



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE

Via M. T. Federico, 98021 Ali' Terme (ME) tel./fax 0942 573219- C.F. 97105820837
meic83700p@pec.istruzione.it - meic83700p@istruzione.it - www.icaliterme.edu.it

Circolare n. 92

A tutto il personale scolastico
Sito WEB
Atti

OGGETTO: Obbligo di vaccinazione – Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172

Si informa il personale scolastico che il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, che si allega alla presente, introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**. L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde (9 mesi) rilasciata dopo la seconda dose; è possibile accedere alla terza dose di richiamo trascorsi 5 mesi dalla seconda; in ogni caso, l'obbligatorietà della terza dose ricade entro i termini di scadenza del Green Pass di cui si è già in possesso. Rimane esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate ai sensi dell'art. 4 c. 2 DL n. 44/2021, con le modalità di cui alla nota del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021.

VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è demandato al Dirigente Scolastico. Le verifiche sono effettuate acquisendo le informazioni necessarie attraverso l'apposita piattaforma. Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico invita, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, il lavoratore a presentare uno dei seguenti documenti:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione
- b) la documentazione comprovante il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale
- c) la prenotazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c), il Dirigente Scolastico invita l'interessato a presentare, **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa, il Dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore. L'atto di

accertamento determina, in capo al lavoratore:

- l'immediata sospensione dal lavoro con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati.

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, **non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15/12/2021.**

Il decreto-legge interviene sulla durata del cosiddetto green pass, al quale si rinvia per una lettura integrale.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Elena Carbone

*Firma autografa sostituita a mezzo di
stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93*